REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il DIRIGENTE GENERALE

AVVISO PUBBLICO

PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI

DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE –

ACCORDI DI PROGRAMMA 2022-2024. ANNUALITÀ 2024 E ACCORDO DI PROGRAMMA 2025-2027 ANNUALITÀ 2025

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

VISTA la l.r. n. 22/1986 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;

VISTA la L. n. 328/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO l'art. 11 della l.r. 13 gennaio 2015, n. 3 che dispone l'applicazione a decorrere dall'01/01/2015 del sopra citato del D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e integrazioni**;**

VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "Codice" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

VISTO l'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

RICHIAMATI i commi 3 e 4 dell'articolo 72 e i commi 2 e 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTO l'atto indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali **D.M. n. 141 del 2/08/2022** recante l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo, con il quale si assegna, per il triennio di programmazione 2022-2024, secondo la tabella di ripartizione ad esso allegata, alla **regione Siciliana l'importo complessivo di € 4.639.122,00, di cui € 1.546.374,00 per l'annualità 2024;**

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Siciliana il 21/09/2022 con in quale all'articolo 6 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento triennale come sopra indicato;

VISTO l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il **D.M. n. 124 del 07.08.2025**, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30.07.2025, e registrato dalla Corte dei Conti in data 02.09.2025 al n. 1293, recante l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo, con il quale si assegna, per il triennio di programmazione 2025-2027, secondo la tabella di ripartizione ad esso allegata, **alla regione Siciliana l'importo complessivo di € 4.333.559,00, di cui € 1.240.103,00 per l'annualità 2025;**

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Siciliana il 17/10/2025 con in quale all'articolo 6 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento triennale come sopra indicato;

PRESO ATTO degli indirizzi emanati dall'Assessore per la Famiglia, per le Politiche Sociali e per il Lavoro in ordine agli obiettivi generali e alle relative Aree prioritarie di intervento da realizzare attraverso il presente Avviso in attuazione dell'Accordo di Programma 2022-2024 – Annualità 2024 e Accordo di Programma 202- 2027 annualità 2025 , così come riportato in calce alla proposta di programmazione inoltrata dal Servizio 5 "Terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere" **con nota prot. 39321 del 28/07/2026;**

VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 5 Aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25, parte I, del 1° Giugno

2022 con il quale é stato emanato il ”Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2026-2028, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 30 del 29.01.2026;

VISTO il D.P. Reg. 726 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 14 febbraio 2025, alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.P. Reg. n. 2627 del 18 maggio 2026 disposto in attuazione della delibera di Giunta n. 201 del 14 maggio 2026;

VISTO il D.D.G. n. 2428 del 02.07.2026 del Dirigente Generale del “Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali” che proroga al 31.12.2026 l'incarico alla dott.ssa Felicia Guastella, di Dirigente responsabile del Servizio 5 “legge n. 328/2000 e ss.mm.e ii – Ufficio Piano, Terzo Settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere” del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 05.01.2026 “Legge di Stabilità Regionale per il triennio 2026-2028”, pubblicata sulla G.U.R.S. n.2 del 09.01.2026;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 05/01/2026, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n. 2 del 09.01.2026 con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Fondazioni del Terzo Settore, per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore – Accordo di programma 2022 -2024 – Annualità 2024 e Accordo di Programma 2025-2027 – Annualità 2025, di cui all'allegato A al presente decreto

DECRETA

Art. 1

Per quanto nelle premesse riportato, è approvato l'Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni del Terzo Settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore – Accordo di Programma 2022-2024 – Annualità 2024 e Accordo di Programma 2025-2027 – Annualità 2025”, di cui all'allegato “A”, parte integrante del presente decreto.

Fanno parte dell'avviso i seguenti allegati:

(a) Modello A – Domanda di contributo

(b) Modello A1 – Dichiarazione di partenariato

(c) Modello A2 – Dichiarazione di collaborazione

(d) Modello B – Dichiarazione sostitutiva D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 artt. 46 e 47

(e) Modello C – Scheda anagrafica

(f) Modello D – Formulario- Scheda di progetto

(g) Modello E – Piano finanziario

(h) Modello F – Richiesta liquidazione anticipo contributo

(i) Modello F1 – Fac-simile Polizza Fidejussoria.

Art. 2

Alla suddetta iniziativa si farà fronte con le risorse assegnate con il D.M. n. 141/2022 per l'annualità 2024 pari a **€ 1.546.374,00 e le risorse assegnate con il D.M. n.124 del 7/08/2025 annualità 2025 pari a € 1.240.103,00** in attuazione dei relativi 'Accordi di Programma tra la Regione Siciliana ed il Ministero del Lavoro e le Politiche sociali come meglio descritto in premessa.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sull'homepage della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. Lo stesso produrrà i suoi effetti a decorrere dal primo giorno utile dopo la pubblicazione sul sito.

Il Dirigente Generale

D.ssa Maria Letizia Di Liberti

Documento firmato da:
MARIA LETIZIA DI LIBERTI
17.09.2026 06:58:41 UTC

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

All. A

D.D.G. del /Serv. 5° - *Legge 328/2000 e succ. modifiche e integrazioni -" Ufficio Piano, Terzo Settore, Pari Opportunità, Antidiscriminazione e violenza di genere"*

Avviso pubblico

PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE –

Accordo di Programma 2022-2024 – Annualità 2024

e

Accordo di Programma 2025-2027 – Annualità 2025

Premessa

Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ha previsto all'art. 72, comma 1, uno specifico fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice stesso, oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'art. 73 del suddetto decreto legislativo disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, stabilendo che annualmente, con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano determinati, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse.
In attuazione delle citate disposizioni, con Decreto Ministeriale n. 141 del 2/08/2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l'atto di indirizzo assegnando alla Regione Siciliana per il triennio 2022-2024 l'importo complessivo di € 4.639.122,00 e sottoscrivendo con la stessa in data 26/10/2022 l'Accordo di Programma, volto a sostenere lo svolgimento a livello locale delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del codice del Terzo settore, da parte delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle Fondazioni del Terzo Settore.
La prime e la seconda annualità del suddetto Accordo sono stati oggetto si specifici Avvisi pubblici (D.D.G. 3685/2023 e D.D.G. 576/2024).
A seguito del D.M. n. 124 del 07 agosto 2025 – Accordi di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, fondazioni del terzo settore. Linee guida di attuazione" , è stato approvato l'AdP 2025-2027 (decreto direttoriale n. 262 del 30/10/2025) che assegna alla Sicilia per il triennio le seguenti somme:

Annualità 2025 - € 1.240.103,00

Annualità 2026 - € 1.469.324,00

Annualità 2027 – 1.624.132,00.

Ciò premesso, con il presente Avviso si intende utilizzare la somma destinata alla terza annualità dell'Accordo di Programma 2022-2024 pari a **€ 1.546.374,00** e la prima annualità dell'AdP 2025-2027 pari a **€ 1.240.103,00** per la realizzazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle attività, nel rispetto delle direttive nazionali, così come indicato nel successivo art. 1.
Sarà in ogni caso compito dell'amministrazione regionale rendicontare i due Accordi di Programma in modo distinto, nel rispetto delle direttive ministeriali.

Articolo 1

Obiettivi generali e Aree Prioritarie di intervento

In linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 Settembre 2015, i progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento di uno degli obiettivi generali sotto indicati, individuati nella citata Agenda 2030, con indicazione di una o più delle aree prioritarie di intervento ad esso collegate.

OBIETTIVI GENERALI	AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO
Obiettivo 1 ***Porre fine ad ogni forma di povertà***	I progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento: a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani; b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità; c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari; d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica,ecc.); e) realizzare azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali (welfare generativo), al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell'intera comunità; f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto; g) contrastare condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale; h) contrastare le solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato; i) sviluppare e rafforzare legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o disagiate; j) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia; k) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno di bullismo e cyberbullismo;
Obiettivo 2 ***Promuovere un'agricoltura sostenibile***	I progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento: a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani; b) integrazione, accoglienza e inclusione socio- lavorativa che partono dalla terra, dall'agricoltura che si fa sociale, che diventa welfare comunitario e che accoglie, sviluppa nuovi processi di inclusione delle persone fragili e vulnerabili; d) inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
Obiettivo 5	I progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di

Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze.	intervento: a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;; b) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti e giovani;
Obiettivo 10 ***Ridurre le ineguaglianze***	I progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento: a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani; e) sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.); f) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale; g) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato; j) accrescimento della consapevolezza per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale;

L'obiettivo dell'Avviso è sostenere progettualità capaci di fornire risposte concrete, in un'ottica di multidimensionalità del bisogno, che abbiano un forte carattere di prossimità in risposta ai bisogni dei cittadini e che vedano il territorio e i cittadini attori delle politiche di sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.
I progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.
I progetti dovranno integrarsi con la programmazione regionale e con le iniziative in corso sul territorio ed essere capaci di produrre risultati di miglioramento concreti e duraturi nel quadro della strategia regionale di sviluppo sostenibile.
Le iniziative progettuali dovranno favorire inoltre, la messa in rete tra soggetti del terzo settore, gli attori pubblici e privati, anche profit, che nel territorio operano per rafforzare la capacità del territorio di generare capitale sociale e relazionale a supporto della crescita inclusiva.

Articolo 2
Ambito territoriale e durata delle iniziative e dei progetti

I progetti di cui al presente avviso dovranno prevedere, pena l'esclusione, lo svolgimento di attività nell'ambito della Regione Siciliana e **la durata delle proposte progettuali non dovrà essere, pena l'esclusione, inferiore a 6 mesi e superiore a 12 mesi.**
Gli enti proponenti, con sede legale fuori dalla regione siciliana, dovranno indicare una propria sede operativa nel territorio siciliano.
Il progetto dovrà essere avviato entro 30 gg. dalla comunicazione dell'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali relativa all'ammissione a finanziamento.
L'ente beneficiario del finanziamento é tenuto a comunicare al suddetto Assessorato- Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali- Servizio 5 l'avvio del progetto nei tempi sopra indicati.

Articolo 3
Finanziamento concesso

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso, a valere sull'Accordo di Programma 2022-2024, annualità 2024 e sull'Accordo di Programma 2025-2027 – Annualità 2025 é pari a **€ 2.786.477,00** e sarà utilizzata per gli Obiettivi generali e le Aree prioritarie di intervento di cui al precedente articolo 1.

Considerate le indicazioni inserite nei Decreti n. 141 del 2/08/2022 e n. 124 del 07 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nei relativi Accordi di Programma, oltre alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale potranno concorrere anche le Fondazioni del Terzo Settore. Queste ultime, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, potranno partecipare per un importo massimo complessivo pari a € 1.665.463,83.

2. **Il costo totale per ciascun progetto, pena l'esclusione, non potrà essere inferiore a € 20.000,00 e superiore a € 50.000,00** (eurocinquantamila/00).

3. Il finanziamento regionale richiesto, a pena di esclusione, non potrà superare il 90% del costo totale del progetto approvato. Per i progetti presentati in partenariato, dovranno essere indicate, nel Piano finanziario (Modello E), le quote di finanziamento che afferiscono a ciascuno dei partecipanti alla realizzazione del progetto.

4. La restante parte di cofinanziamento, pari almeno al 10%, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati, da indicarsi nel Piano finanziario (Modello E). Il cofinanziamento dovrà essere garantito interamente in liquidità e non sono ammessi oneri figurativi. Il cofinanziamento garantito da soggetti terzi, pubblici o privati, dovrà essere versato sul conto corrente dedicato al progetto intestato al soggetto proponente.

Per le modalità di calcolo delle quote di cofinanziamento occorre fare riferimento al costo complessivo del progetto.

5. La quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori e degli eventuali terzi potrà essere superiore al 10%, con la corrispondente riduzione del contributo regionale massimo previsto, nel rispetto dell'importo massimo dei progetti indicato al precedente punto 2. Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale di cofinanziamento superiore al 10% a carico dei soggetti attuatori, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

6. Nel caso di rimodulazione del progetto presentato, a seguito di parziale riconoscimento delle spese indicate, saranno conservate le stesse percentuali di finanziamento previste.

7. Il legale rappresentante del soggetto proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, dichiarare che la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

Articolo 4
Soggetti proponenti

1. I progetti devono essere presentati, pena l'esclusione, in forma singola o in partenariato tra loro, da **organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni del Terzo Settore** che risultino iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.), con sede legale e/o operativa nella regione siciliana.

Il n° complessivo degli enti aderenti al progetto, proponente e partner, non può essere superiore a tre.

2. Il requisito dell'iscrizione, nelle forme indicate al punto 1, dovrà essere posseduto alla data di scadenza del presente avviso e perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners – partecipanti al progetto, per l'intero periodo di realizzazione, pena l'esclusione. La cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti dal R.U.N.T.S. potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento. Non costituiscono requisito l'iscrizione ad altra tipologia di registri/albi sia nazionali che regionali. In sede di rendicontazione, ciascun soggetto proponente o partner, dovrà dichiarare il mantenimento dell'iscrizione al R.U.N.T.S. per l'intero periodo progettuale.

3. In caso di partenariato l'ente individuato dai componenti, quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione regionale e referente unico del progetto.

4. Nel caso in cui il soggetto proponente o un eventuale partner non è in possesso di uno dei profili giuridici di cui al precedente comma 1, le relative istanze, seppur ricevibili, saranno escluse direttamente dal Servizio 5 del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e verranno archiviate d'ufficio.

Articolo 5

Collaborazioni

1. La realizzazione di progetti previsti nel presente Avviso potrà effettuarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l'attivazione di collaborazioni esclusivamente con enti pubblici. **Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito e comprovate attraverso l'attestazione di cui al Modello A2.**

2. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3.

Nel caso in cui la collaborazione da parte dei soggetti pubblici venga garantita attraverso l'uso di locali e/o attrezzature, il relativo costo figurato non potrà essere quantificato a carico del cofinanziamento, in quanto come già indicato all'art. 3 punto 4 non sono ammessi oneri figurativi.

3. In caso di collaborazione, il legale rappresentate del soggetto proponente dovrà presentare idonea documentazione (da allegare al Modello D), riferita specificamente al progetto al quale il soggetto pubblico intende collaborare, da cui emerga non solo un generico apprezzamento per il progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso.

4. Anche in caso di attivazione di collaborazioni, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente (in caso di partenariato, al capofila).

5. In sede di rendicontazione il soggetto pubblico che ha collaborato all'attuazione del progetto dovrà produrre una breve relazione sulla collaborazione garantita.

Articolo 6.
Requisiti di partecipazione

1. I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo Art. 8, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il Modello A, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto

capofila e accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il Modello A1 attestante la volontà di partecipare al partenariato. Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite – di cui all'Art. 5 – redatta secondo il Modello A2.

2. La predetta domanda di ammissione al finanziamento deve, inoltre, essere accompagnata, dal Modello B contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:

a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare il progetto, di cui al precedente Art. 4;
b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (di cui all'allegato apposito elenco contenente le rispettive generalità), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.lgs. 6.9.2011, n. 159;
e) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori (ove pertinente);
f) che l'ente è in regola con gli obblighi assicurativi previsti per i volontari;
g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
h) che l'ente in qualità di proponente/partner non presenta/partecipa ad altre proposte progettuali a valere sul presente Avviso (cfr. successivo comma 4);
i) che il rappresentante legale dell'ente proponente/partner non partecipa ad altre proposte progettuali a valere sul presente Avviso (cfr. successivo comma 4);
j) i principali interventi realizzati, negli ultimi 5 anni, nell'ambito delle aree prioritarie di intervento di cui alla proposta dell'iniziativa o progetto.

In caso di partenariato, il sopra citato Modello B deve essere presentato, pena l'esclusione, da ciascun partner.

3. La proposta progettuale inoltre dovrà essere corredata dalla scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il Modello C.

4. Ogni soggetto giuridico e/o rappresentante legale, in qualità di proponente capofila o partner, potrà presentare o partecipare ad una sola proposta progettuale. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali interessate non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

5. La Regione effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e citate nel presente paragrafo.

Articolo 7
Spese ammissibili e limiti di eleggibilità

1. Il Piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando il Modello E.

2. In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato e di conseguenza del bilancio della regione, il finanziamento non potrà riguardare spese in conto capitale. I progetti che prevedano il finanziamento di spese in conto capitale sono inammissibili.

3. Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente Avviso, al Codice del Terzo settore ed alle norme che regolano l'acquisizione di beni e servizi tenuto conto delle specificità della natura giuridica degli enti partecipanti all'avviso.

4. Le spese sono ammissibili solo se strettamente correlate all'azione progettuale approvata.

In termini generali le voci di spesa ammissibili a finanziamento e successivamente rendicontabili, devono:

a) afferire a una delle macrovoci/voce di spesa previste nel progetto e nei limiti di capienza di quella macrovoce/voce di spesa indicata nel piano finanziario allegato al progetto;
b) essere pertinenti e imputabili direttamente alle attività svolte dal proponente, e riferirsi a operazioni riconducibili alle attività ammissibili e rientranti nel progetto;
c) essere state effettivamente sostenute e contabilizzate, cioè le spese devono aver effettivamente generato pagamenti da parte del proponente nell'attuazione delle attività e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
d) essere giustificate e tracciabili con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto proponente);
e) essere riferibili temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute in un momento successivo alla data di avvio del progetto e entro la data di conclusione dello stesso. E' fatta eccezione per le spese di progettazione ascrivibili alla fase progettuale comunque successiva alla data dell'Avviso, per le spese della polizza fidejussoria e delle spese per la rendicontazione comunque sostenute e pagate entro il termine di rendicontazione assegnato.
Nel caso di acquisti beni di consumo e attrezzature necessari per le attività progettuali, i relativi costi devono essere sostenuti in un periodo compatibile con le attività realizzate e non in prossimità della chiusura del progetto.

5. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 32 e 35 del Codice del Terzo Settore, le singole spese ammissibili, con riguardo alla finalità, sono classificate nelle seguenti macro-voci per le quali si indicano le voci ammesse e i relativi limiti di eleggibilità:
A. progettazione: a tale macro-voce sono riconducibili le spese sostenute per l'ideazione e la strutturazione dell'architettura e dei contenuti del progetto complessivo e delle attività che si intende svolgere. Tali spese non possono eccedere il 2% del costo complessivo del progetto.

B. spese generali per segreteria, coordinamento e monitoraggio. Tali spese non potranno superare il 10% del costo complessivo del progetto;

C) costi di affidamento a soggetti terzi, purché riguardino attività specialistiche o meramente accessorie o strumentali rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti il progetto. Tali spese non possono eccedere il 20% del costo complessivo del progetto;

D. spese attività progettuali sostenute direttamente dall'Ente per la realizzazione del progetto; **sono comprese in questa voce anche le spese sostenute dall'ente in quota parte per la gestione della sede legale/operativa utilizzata per il progetto. Tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto, fatta eccezione dei volontari, devono essere in possesso di titolo di studio ed**

esperienze professionali coerenti con l'incarico svolto nell'ambito del progetto. In assenza del predetto requisito, le spese sostenute dall'ente non verranno riconosciute.

Non sono ammesse spese superiori a € 1.000,00 per acquisto e distribuzione viveri o altri generi di conforto in favore dei destinatari del progetto.

E. Spese per acquisto beni di consumo e attrezzature. **Tali spese non possono eccedere il 20% del costo complessivo del progetto. Le spese per acquisto di materiale di consumo, piccole attrezzature, arredi minimali, beni strumentali, ecc. non possono superare l'importo di € 500,00 per la medesima tipologia di bene acquistato.**
Non possono essere ritenute ammissibili spese per la sede legale e/o operativa dell'ente titolare del progetto e/o del partner quali arredo (ad es. scrivanie, sedie) , condizionatori, ecc.

6. I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale né successivamente in fase di attuazione, salvo preventiva autorizzazione del Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 5 concessa, a seguito di specifica e motivata richiesta da parte dell'ente beneficiario.
In assenza di preventiva autorizzazione del Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 5 il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti.

7. L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti in quanto soci dell'Associazione di volontariato aderente al progetto, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. **Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario** (art. 17, commi 3 e 4 del Codice del Terzo settore). L'ente titolare del progetto dovrà con proprio verbale indicare le tipologie di spese rimborsabili, preventivare i rimborsi, stanziando a tale scopo una somma *idonea* e *compatibile* con il progetto.

Ai fini del citato comma 3, "le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso".

8. Nell'ambito dello stesso progetto una persona non può svolgere più incarichi, nel rispetto delle diverse professionalità e dell'efficacia del progetto stesso. Solo nel caso del progettista che ha redatto il progetto presentato all'amministrazione regionale, può svolgere un incarico in fase di realizzazione del progetto stesso.

Nel caso in cui il Presidente dell'APS o della Fondazione svolga un incarico nell'ambito del progetto, dovrà essere predisposto specifico verbale dell'Assemblea dell'ente con il quale lo stesso venga autorizzato allo svolgimento della specifica attività, con mandato al vice-presidente della firma del contratto che riguarda l'incarico al Presidente (il contratto di incarico non può essere firmato solo dal presidente).

9. In sede di verifica amministrativo-contabile – di cui al successivo Art. 17 – tutte le spese effettivamente sostenute, compreso il cofinanziamento, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

10. Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi: spese sostenute prima della data di pubblicazione della graduatoria e successive alla conclusione delle attività progettuali; spese il cui pagamento sia effettuato in contanti, **scontrini fiscali,** oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento; oneri relativi all'acquisto di

riviste, periodici e pubblicazioni non strettamente attinenti alle attività finanziate; oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili o ad altre tipologie di spese in conto capitale; oneri attinenti all'acquisto di automezzi; oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.); spese per spostamenti e viaggi fuori dal territorio regionale, salvo preventiva autorizzazione da parte del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali; ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

L'IVA può costituire un costo ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto proponente e beneficiario del contributo.

L'elenco di cui al punto 10 è da considerarsi a titolo esemplificativo, ma non esclusivo. Sarà l'amministrazione regionale a valutare in sede di rendicontazione eventuali altre voci di costo non ammissibili in quanto non ritenute riconducibili al progetto.

Articolo 8
Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali

1. Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile all'indirizzo https://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1264&Itemid=271

- Modello A - Domanda di ammissione al finanziamento (allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000);
- Modello A1 - Dichiarazione di partecipazione al partenariato (se previsto);
- Modello A2 - Dichiarazione di collaborazione (se previsto);
- Modello B - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- Modello C - Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partners;
- Modello D - Scheda di progetto;
- Modello E - Piano finanziario;

2. La presentazione delle iniziative o progetti (Modello A – Domanda di partecipazione), corredata dalla documentazione indicata al punto 1, dovrà pervenire in formato file PDF, delle dimensioni massime di 4Mb ciascuno, esclusivamente tramite invio con posta certificata all'indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it **entro e non oltre il 30 OTTOBRE 2026 (**specificare nell'oggetto oltre gli estremi dell'Avviso anche l'obiettivo generale di riferimento). Nel caso di file PDF di dimensioni maggiori inoltrare più email facendo riferimento alla domanda iniziale. Le istanze pervenute dopo tale termine e/o con modalità difformi da quella indicata saranno escluse dalla selezione.

3. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste. L'invio, entro il termine previsto, di una nuova domanda, annulla e sostituisce la precedente.

4. L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione riconducibili al mal funzionamento della casella PEC di invio.

5. Con la presentazione della domanda si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso.

Articolo 9
Verifica della ricevibilità ed ammissibilità

1. La verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta dal personale del Servizio 5 del Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali.

2. Non sono ricevibili le domande: a) pervenute oltre il termine indicato all'Art. 8 del presente Avviso; b) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell'Art. 8.

3. Nel caso in cui il soggetto proponente o un eventuale partner non è in possesso di uno dei profili giuridici di cui al precedente art. 4 comma 1, le relative istanze, seppur ricevibili, saranno escluse direttamente dal Servizio 5 del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e verranno archiviate d'ufficio.

4. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature è effettuata da una Commissione nominata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali. La medesima Commissione sarà preposta alla valutazione delle proposte progettuali di cui al successivo art. 10.

Saranno considerati inammissibili ed esclusi, come tali, dalla valutazione di cui al successivo Art. 10, i progetti:
a) privi di uno o più requisiti di partecipazione di cui all'Art. 6;
b) presentati, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente Art. 4, co. 1 e 2;
c) privi della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
d) redatti su una modulistica diversa da quella di cui all'Art. 8;
e) che prevedano lo svolgimento in un ambito territoriale diverso da quello previsto dall'Art. 2;
f) che prevedano una durata inferiore a 6 mesi o un termine di conclusione superiore a 12 mesi, come indicato al precedente Art. 2;
g) che prevedano un costo totale inferiore a € 20.000,00 (euro cinquantamila/00);
h) che prevedano un costo totale superiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
i) che prevedano una percentuale di finanziamento regionale superiore al 90% del costo complessivo del progetto;
l) che prevedano una percentuale di cofinanziamento inferiore al 10% del costo complessivo del progetto;
m) che risultino oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari;
n) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del "Codice del Terzo Settore";
o) che risultino presentati dal medesimo soggetto in qualità di proponente o capofila o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dall'Art. 6, co.4;
p) che prevedano il finanziamento di spese in conto capitale (Art. 7, co. 2).

In fase di istruttoria la Regione Siciliana si riserva la possibilità di richiedere integrazioni/modifiche alla documentazione presentata in applicazione dell'art. 6 della Legge 241/90 "soccorso istruttorio"

Articolo 10
Valutazione delle iniziative e dei progetti

1. La valutazione delle proposte progettuali che avranno superato le verifiche di ricevibilità e di ammissibilità è effettuata dalla Commissione costituita con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali di cui al precedente art. 9, co. 3.

2. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

Criteri	Punteggi
A. REQUISITI SOGGETTIVI	**Max 10**
A. Esperienza negli ultimi 5 anni maturata e documentata da parte dell'ente proponente o del partner in interventi previsti nelle aree prioritarie di cui alla proposta progettuale.	**da 0 a 10 punti** così attribuiti: - nessuna esperienza : 0 punti - da 2 a 10 : 2 punti per ciascun anno di esperienza
TOTALE A	
B. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA O PROGETTO	**Max 70**
B.1 Congruità, coerenza, completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale	**da 0 a 50 punti** così attribuiti: 1. Coerenza degli obiettivi proposti con gli obiettivi e le Aree Prioritarie di intervento: da 0 a 10 punti **2.** Qualità dell'impianto complessivo della proposta progettuale: finalità, contenuti, organizzazione, professionalità impiegate, articolazione e durata delle attività rispetto alle caratteristiche dei soggetti destinatari : da 0 a 40 punti
B.2 Rilevanza della proposta progettuale con l'ambito territoriale prescelto	**Da 0 a 10** il punteggio verrà attribuito in base a progetti e/o attività già svolti dall'ente nel territorio prescelto, integrati con altri progetti e/o iniziative locali, coerenti con le finalità del presente Avviso. - nessun progetto e/o iniziative: 0 punti - discreta integrazione con altri progetti e/o iniziative: 5 punti - buona integrazione con altri progetti e/o iniziative: 10 punti
B.3 Qualità e rilevanza di partenariati	**da 0 a 3 punti** così attribuiti: n. 0 partenariati: 0 punti n. 1 partenariato: 1 punti n. 2 partenariati: 3 punti
B.4 Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto	**da 0 a 7 punti** così attribuiti: da 1 a 2 volontari punti 1 da 3 a 5 volontari punti 2 da 6 a 10 volontari punti 3 da 11 volontari punti 7
TOTALE B	
C.ELEMENTI FINANZIARI	**Max 20**
C.1 Ammontare del cofinanziamento del soggetto o dei partner **aggiuntivo** rispetto al 10%	**da 0 a 10 punti** così attribuiti: -1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 10 punti

C.2 Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa o progetto e il piano finanziario	**da 0 a 10 punti.** non valutabile 0 punti non sufficiente 2 punti sufficiente 5 punti buono 8 punti ottimo 10 punti
TOTALE C	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	

Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà raggiungere il punteggio minimo di 60 punti complessivi su un totale di 100.

3. A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata trasmetterà al Servizio 5 l'esito della valutazione, con indicazione del punteggio attribuito dalla commissione a ciascuna proposta progettuale e l'elenco delle non ammissibili con le relative motivazioni.

4. Il servizio 5 predisporrà la graduatoria provvisoria delle richieste di finanziamento, che verrà approvata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

La graduatoria conterrà l'elenco delle suddette richieste di finanziamento in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, l'elenco delle non ricevibili e l'elenco delle non ammissibili con le relative motivazioni.

Le iniziative o i progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento nella misura prevista nel Piano finanziario di riferimento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio C.1 - "*Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners*"; in caso di ulteriore parità verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio per il criterio B**.**3 – "*Qualità e rilevanza di partenariati e collaborazioni*"; in caso di ulteriore parità verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio B.4 - "*Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto*".

Considerata la quota massima di finanziamento utilizzabile per le Fondazioni del Terzo Settore, queste potranno essere finanziate nei limiti delle disposizioni nazionali,nel rispetto in ogni caso della graduatoria generale che comprende anche Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicati sul sito istituzionale della Regione Siciliana - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ed avrà valore di notifica.

Alla graduatoria provvisoria i soggetti proponenti, entro i successivi 15 giorni, potranno presentare richieste di riesame e/o osservazioni. Trascorso tale termine e valutate le eventuali richieste di riesame ed osservazioni, il Dirigente Generale approverà, con proprio decreto, la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva, nonché l'elenco dei progetti esclusi, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Siciliana - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ed avranno valore di notifica.

Articolo 11
Adempimenti e vincoli del beneficiario

1. Il soggetto ammesso al finanziamento **dovrà produrre entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione della graduatoria finale (nelle modalità di cui al precedente Articolo) la seguente documentazione:

a) documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto;

b) (in caso di iniziativa o progetto presentato da associazione temporanea di scopo - ATS) atto pubblico o scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale (segretario comunale, notaio) che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.).

Nel caso di scrittura privata, l'atto va registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui invece l'accordo di ATS viene stipulato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, sarà il notaio stesso a provvedere alla registrazione telematica nei termini di legge.

c) autodichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 - 47 - 76 del D.P.R. 445/2000, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 136 art. 3 del 13.08.2010, contenente tutte le informazioni in merito agli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto e indicazione dei nominativi che potranno operare sul suddetto conto. Nel caso di ATS, anche il partner deve presentare la suddetta autocertificazione (solo nel caso in cui è destinatario del finanziamento erogato a valere sul presente avviso).

d) autodichiarazione, relativa all'insussistenza di cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.lgs. 6.9.2011, n. 159, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **da ciascun componente del Consiglio di amministrazione** (trasmettere elenco del CdA) sia del soggetto capofila sia degli enti partner, corredata da copia di documento di identità in corso di validità.

2. La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; la Regione si riserva di richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

Articolo 12
Avvio e realizzazione delle attività

1. L'avvio delle attività dovrà avvenire **entro 30 gg. dalla comunicazione** dell'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali relativa all'ammissione a finanziamento. L'ente beneficiario del finanziamento é tenuto a comunicare al suddetto Assessorato l'avvio del progetto nei tempi sopra indicati.

2. La realizzazione delle attività finanziate secondo quanto stabilito dal presente Avviso può essere affidata a soggetti terzi, unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica, che il proponente e il partner non sono in grado di svolgere per mancanza di strumenti adeguati e di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e **gestione delle attività progettuali**. A titolo esemplificativo non può essere affidata ad una cooperativa sociale la realizzazione di un'attività del progetto (ad es. laboratori), in quanto tutte le attività progettuali devono rimanere in capo al soggetto proponente e al partner

(laddove previsto). L'affidamento a terzi e le specifiche attività delegate, devono essere indicate sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta domanda di finanziamento, compilando la relativa sezione del Modello D e il relativo costo non deve superare il 20% del costo totale della proposta progettuale. Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni specifiche attività emerga successivamente, per motivi non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale e non imputabili agli enti attuatori, durante la realizzazione dell'iniziativa o del progetto, l'affidamento deve essere specificamente e preventivamente autorizzato dalla Regione Siciliana (*Servizio 5° - Legge 328/2000 e succ. modifiche e integrazioni -" Ufficio Piano, Terzo Settore, Pari Opportunità, Antidiscriminazione e violenza di genere*") sulla base di una motivata richiesta a firma del rappresentante legale del proponente (o del capofila in caso di partenariato).

Articolo 13
Varianti progettuali

1. Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse sia intervenute **durante l'attuazione del progetto,** e non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato.

2. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui all'Art. 7.

3. Eventuali procedure di varianti non interrompono i termini di durata previsti dall'Art. 2.

4. Le eventuali variazioni compensative al Piano finanziario tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 10% della singola macrovoce di spesa dovranno preventivamente essere autorizzate dalla Regione Siciliana (*Servizio 5° - Legge 328/2000 e succ. modifiche e integrazioni -" Ufficio Piano, Terzo Settore, Pari Opportunità, Antidiscriminazione e violenza di genere"*) sulla base di una motivata richiesta a firma del rappresentante legale del proponente (o del capofila in caso di partenariato).

Non sono ammesse variazioni oltre la percentuale del 10% sopra indicata.

Nel caso in cui le variazioni compensative al Piano finanziario tra le singole macrovoci di spesa comportino uno scostamento non eccedente il 2% della singola macrovoce di spesa, la variazione può essere ammessa senza la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale, a cui in ogni caso va comunicata tempestivamente.

Articolo 14
Pubblicità

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i proponenti e partners del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzata in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Siciliana **impiegando a tal fine il logo ufficiale del Ministero e della Regione Siciliana.**

Articolo 15
Modalità di erogazione del finanziamento

1.Il finanziamento sarà erogato al soggetto beneficiario (in caso di partenariato al soggetto capofila) in due distinte tranches:

- una prima tranche, a titolo di anticipazione, nella misura dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali, su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggetto capofila), entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e della apposita idonea garanzia fideiussoria, di cui al successivo Art. 16;

- una seconda quota, a titolo di saldo, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggetto capofila) e della documentazione di cui all'Art. 17.

1.1. Su richiesta dell'Ente, il finanziamento potrà essere erogato in un'unica soluzione a saldo, a seguito della ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggetto capofila) e della documentazione prevista dall'Avviso per la rendicontazione delle spese progettuali.

2. Il soggetto beneficiario o, in caso di partenariato, il soggetto capofila é tenuto a presentare la **rendicontazione finale entro 45 gg. dalla conclusione del progetto,** pena l'avvio del procedimento di revoca del contributo erogato dall'amministrazione regionale. La rendicontazione delle somme dovrà essere effettuata nel rispetto delle Linee Guida approvate dal Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali di cui all'Allegato 9 e i relativi atti dovranno essere trasmessi al Servizio 5 attraverso il seguente indirizzo pec dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.

3. La richiesta di documentazione integrativa, chiarimenti integrazioni, interrompono i termini del procedimento amministrativo sopra indicato nel rispetto della Legge regionale n. 9 del 21 Maggio 2019.

4. I suddetti tempi previsti per l'erogazione della somma dovuta al soggetto beneficiario non decorreranno in assenza della disponibilità delle somme sul corrispondente capitolo del bilancio regionale.

Articolo 16
Fidejussione

1. I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento concesso per l'iniziativa o per il progetto (MOD.F1- Fac-simile polizza fidejussoria).

2. La fideiussione dovrà:

a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo;

b) essere obbligatoriamente rilasciata da: istituti bancari; intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it); compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);

c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;

d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, **fino a 14 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della**

rendicontazione finale, desumibile da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

Articolo 17

Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati

1. Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.

2. Ai fini del monitoraggio, gli enti beneficiari dovranno trasmettere, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del primo trimestre (nel caso di progetti di durata semestrale) o del primo semestre una relazione sullo stato di avanzamento del progetto. Per il suddetto termine si prenderà a riferimento l'avvio delle attività progettuali di cui all'Art. 12.

3. Entro 45 giorni dalla conclusione delle attività, sia ai fini della liquidazione del saldo di cui all'Art. 15 sia ai fini della verifica amministrativo-contabile, gli enti beneficiari trasmetteranno:

a) la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati;

b) il rendiconto finale redatto coerentemente all'impostazione del Piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, come previsto anche nell'Art. 7, co. 6.

c) documentazione fotografica, video, attività social su internet, ecc. a testimonianza della realizzazione di ogni iniziativa prevista nel progetto.

4. Nel caso in cui il progetto finanziato non sia stato pienamente realizzato, il soggetto proponente dovrà dichiarare le motivazioni che hanno determinato la parziale realizzazione dello stesso. In questa ipotesi i costi sostenuti verranno riconosciuti solo se la performance di spesa é pari almeno al 70% dell'importo progettuale. In caso contrario l'amministrazione regionale, previa verifica delle motivazioni addotte dall'ente, potrà riconoscere la spesa effettivamente sostenuta o provvedere alla revoca del contributo e chiedere la restituzione della somma già erogata.

Articolo 18
Irregolarità e sanzioni

1. Oltre la specifica previsione di cui all'Art. 11 del presente Avviso, la Regione potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti:

a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;

b) rinunci in qualità di proponente o di partner a realizzare il progetto;

c) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;

d) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;

e) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazione intermedia trimestrale/semestrale e finale) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;

f) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;

g) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;

h) non rispetti le regole di pubblicità di cui all'Art. 14;

i) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso;

l) qualora, in via generale, vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso.

2. La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

Articolo 19
Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi è il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali – *Servizio 5° - Legge 328/2000 e succ. modifiche e integrazioni -" Ufficio Piano, Terzo Settore, Pari Opportunità, Antidiscriminazione e violenza di genere*" della Regione Siciliana, con sede in Via Trinacria, 34/36 Palermo.

2. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del predetto Servizio.

3. Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli, si allegano al presente Avviso la seguente modulistica: Modello A - Modello A1 - Modello A2 - Modello B - Modello C - Modello D - Modello E – Modello F – Modello F1.

Articolo 20
Foro competente

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.